



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 92/43/CEE – MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 (NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI) E SS.MM.II.”

Di iniziativa dei consiglieri:

PORRELLO Devid

BLASI Silvia

BARILLARI Davide

DENICOLO' Silvana

PERNARELLA Gaia

PERILLI Gianluca

CORRADO Valentina



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Premessa

La Direttiva Habitat 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", recepita dal D.P.R. 357/97, ha posto la rete Natura2000 al centro delle politiche comunitarie per la conservazione della biodiversità. Tale rete è costituita da Siti di Interesse Comunitario(SIC), Zone Speciali di Conservazione(ZSC) e Zone di Protezione Speciale(ZPS) secondo il Decreto del Ministro dell'Ambiente 184/2007 che ne detta i requisiti minimi per la definizione delle misure di conservazione.

A fronte di una possibile violazione sistematica della suddetta direttiva Habitat dovuta a deroghe per piani e/o progetti alla valutazione d'incidenza ambientale (V.INC.A), l'Italia è stata sottoposta a una procedura comunitaria (Caso EU Pilot 6730/14/ENVI). I casi *Pilot* rappresentano il preludio, qualora non vengano recepite le indicazioni fornite, all'apertura di procedure d'infrazione e susseguenti multe per gli Stati Membri: tra i punti contestati dall'Unione Europea vi è la mancata previsione di un regime sanzionatorio adeguato e proporzionato al danno per i soggetti che non eseguono le misure di mitigazione e di compensazione imposte dalla Valutazione d'Incidenza.

Questi aspetti sono stati affrontati nel corso degli anni a livello nazionale attraverso delle norme contenenti sanzioni penali rivolte agli illeciti di maggiore gravità come ad esempio gli articoli 727-bis e 733-bis introdotti nel Codice Penale nel 2011. La maggior parte degli illeciti compiuti nei siti Natura2000 difficilmente trova tuttavia rilevanza penale: molte violazioni infatti, seppur gravi, non rientrano nelle fattispecie previste dalle norme penali come la "distruzione dell'habitat" o la "compromissione dello stato di conservazione generale della specie". Questa distinzione ha creato al personale degli organismi di sorveglianza notevoli difficoltà operative date dall'assenza di riferimenti sanzionatori, rendendo di fatto impossibile garantire la prevenzione e la repressione di condotte lesive per l'ambiente.

La Regione Lazio da tempo si sta adoperando per attuare le impegnative procedure riguardanti l'attuazione della Rete Natura2000 prevista dalla Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e dalle norme nazionali di recepimento rappresentate dal D.P.R. 357/97: in particolare, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 612 del 16 dicembre 2011, sono state fissate le misure di conservazione generali da applicarsi nelle aree della Rete Natura 2000 del Lazio. E' anche in fase di ultimazione la procedura che definirà le misure di conservazione specifiche per ogni sito Natura2000 e la trasformazioni di tali aree da Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) all'adozione delle Zone Speciali di Conservazioni (ZSC) come previsto dalla norma comunitaria. Tali provvedimenti d'importanza basilare per la conservazione delle specie e degli habitat di rilievo continentale presenti nella Regione Lazio necessitano tuttavia un adeguato e proporzionato regime sanzionatorio di tipo amministrativo. Lo scopo di questa Proposta di Legge è pertanto quello di adottare nella Regione Lazio un provvedimento normativo recante le sanzioni riferite alle misure di conservazione della rete Natura2000, poiché senza tale atto verrebbe in gran parte vanificato il lavoro svolto per la conservazione degli elementi più preziosi del patrimonio ambientale del Lazio.

La proposta di legge è conseguentemente composta da due articoli:

1) Modifiche all'art. 38 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29. Prevede l'aggiunta di tre commi riguardanti:

- L'estensione dell'applicazione delle sanzioni previste per la violazione di vincoli, divieti e prescrizioni nelle aree naturali protette;
- La quantificazione delle sanzioni stesse;
- La destinazione dei relativi proventi al fine di potenziare il sistema della rete Natura2000;

2) Entrata in vigore.



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Art. 1

(Modifiche all'art. 38 della L.R. 6 ottobre 1997, n. 29)

1. All'articolo 38 (Sanzioni) della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), dopo il comma 4, vengono aggiunti i seguenti commi:

4 bis) Ferme restando le sanzioni penali vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute nelle misure di conservazione e nei piani di gestione dei siti della Rete natura 2000 sono applicabili le medesime sanzioni del comma 1.

4 ter) Ferme restando le sanzioni penali vigenti, nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:

a) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali, di specie animali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE;

b) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata richiesta, da parte dei proponenti di piani e interventi, di effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi dalle prescrizioni e mitigazioni nella medesima previste.

4 quater) Alla Regione (o all'organismo di gestione del sito della Rete natura 2000) compete l'irrogazione della sanzione e spettano i relativi proventi.



Gruppo Consiliare
Regione Lazio

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.